

# Tax & Legal News

FOCUS: Il decreto legge “aiuti quater”



## SCADENZE FISCALI

---

### FOCUS

---

- IL DECRETO LEGGE “AIUTI QUATER”

### NEWS

---

#### DIRITTO SOCIETARIO

- RECESSO DEL SOCIO: VALUTAZIONE DELLA QUOTA E CONTESTAZIONI DELLA PERIZIA
- GLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARIO ALLA PROVA DEL CODICE DELLA CRISI

#### IMPOSTE DIRETTE

- INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0: ANCHE PER IL LEASING RILEVA L'INTERCONNESSIONE
- I BONUS AD AMMINISTRATORI E DIRIGENTI SONO COSTI INERENTI
- LE PROVVIGIONI SUPERIORI AGLI USI NON SONO INERENTI

#### CREDITI DI IMPOSTA

- CREDITO RICERCA E SVILUPPO: NUOVE DATE PER LA SANATORIA

#### RISCOSSIONE

- SONO STATI DETERMINATI GLI IMPORTI DEL DIRITTO CAMERALE ANNUALE

## SCADENZE FISCALI

---

### 15 dicembre

#### **Soggetti Iva**

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è stata effettuata l'operazione nonché fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.

### 16 dicembre

#### **Sostituti di imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi corrisposti nel mese precedente.

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

## FOCUS

---

### IL DECRETO LEGGE “AIUTI QUATER”

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 18 novembre 2022 n. 176, che contiene le misure di supporto ai settori e ai contribuenti economicamente più deboli.

Riepiloghiamo in sintesi alcuni dei principali contenuti del provvedimento.

#### **Crediti di imposta per i consumi di energia e di gas**

I crediti di imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 vengono estesi anche al mese di dicembre 2022.

I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Essi, inoltre, sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

#### **Accise ed IVA sui prodotti energetici**

A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 le aliquote di accisa dei prodotti energetici sono rideterminate nelle seguenti misure:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

Inoltre, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

#### **Rateizzazione delle bollette delle imprese**

Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

### **Fringe benefit esenti fino a 3.000 euro**

Il decreto aiuti quater prevede l'aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione da Irpef per i fringe benefit a favore dei lavoratori dipendenti e finalizzati al contenimento dei costi per le bollette energetiche.

### **Credito d'imposta per la trasmissione dei corrispettivi**

Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri viene concesso un contributo per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, degli strumenti utilizzati complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento.

Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti.

### **Detrazioni per interventi edilizi**

In questo settore, le principali innovazioni riguardano i seguenti aspetti:

- la percentuale del 90 % da applicare alle spese sostenute dai condomini viene anticipata al 2023, fatti salvi gli interventi iniziati entro il 25 novembre 2022;
- il superbonus 90 % spetterà anche per il 2023 ai contribuenti in possesso di requisiti più stringenti: proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che il reddito non superi i 15 euro annui, ricalcolati in base ad un quoziente familiare (di concezione completamente nova);
- per le abitazioni unifamiliari, viene esteso al 31 marzo 2023 il termine per il sostenimento delle spese, ma sempre alla condizione che i beneficiari abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.

## NEWS

---

### DIRITTO SOCIETARIO

#### **RECESSO DEL SOCIO: VALUTAZIONE DELLA QUOTA E CONTESTAZIONI DELLA PERIZIA Tribunale di Torino, Sentenza 20.6.2022**

Il tribunale di Torino ha promulgato una interessante sentenza che riguarda i criteri di valutazione di una società in sede di quantificazione del valore del recesso di un socio. Dal contenuto della pronuncia è possibile elaborare alcune considerazioni di carattere generale.

In primo luogo, trattandosi di recesso che fa seguito ad una operazione di fusione, il Tribunale sostiene che il valore dell'entità partecipante alla fusione e in proporzione di ciascuna azione (o quota), determinato ai fini del concambio di fusione può, in generale, ritenersi un indice affidabile del valore delle azioni, anche ai fini della liquidazione della quota ex articolo 2437-ter del codice civile.

Il metodo di valutazione deve essere «adeguato»; la fissazione del cambio deve cadere in una «ragionevole banda di oscillazione» e rispettare il diritto dell'azionista alla «giusta determinazione» del valore, al fine di conservare la sostanziale integrità del valore della partecipazione, nella nuova entità risultante dall'aggregazione dei patrimoni, ed è quindi un dato che presenta un'elevata attendibilità.

Inoltre, l'art. 2437-ter richiede di considerare, oltre alla consistenza patrimoniale e alle prospettive reddituali della società, anche «l'eventuale valore di mercato delle azioni»: sotto quest'angolazione, la fusione non è un contratto di scambio, né l'assegnazione di partecipazione in concambio può in alcun modo essere definita un «prezzo» del consenso alla fusione, ma non si può dubitare che anche il concambio possa essere oggetto di negoziato e riflettere il «valore di mercato» delle azioni. In concreto, il valore considerato ai fini del concambio potrebbe risultare non attendibile o comunque inutilizzabile solo se il valore del capitale economico delle società partecipanti alla fusione fosse elaborato in prospettiva «sinergica», considerando i benefici attesi dalla fusione e dal processo di integrazione tra imprese o, in altri termini, valutando la società risultante dalla fusione e non quelle che partecipano alla fusione

Secondo la sentenza non è nemmeno contestabile all'esperto il fatto di non aver utilizzato, come succedaneo del valore di mercato, il metodo dei c.d. multipli di borsa, relativi a società (in specie, banche) comparabili con quella in valutazione. Infatti, il valore di mercato delle azioni rilevante ai fini del recesso riguarda solo la società dalla quale il recesso è stato esercitato, per cui tale valore di mercato deve essere riferito in modo specifico alle azioni di quella società, non di altre, anche perché diversamente non avrebbe senso che la norma facesse riferimento a un valore 'eventuale'.

Ancor più in generale, la contestazione sulla scelta di metodo è comunque inammissibile ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile, poiché la motivata scelta di un metodo di valutazione a preferenza di un altro integra un semplice dissenso tecnico, che non vale come indice di manifesta iniquità o erroneità della valutazione stessa.

#### **GLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARIO ALLA PROVA DEL CODICE DELLA CRISI Assonime, Circolare n. 27 del 21 novembre 2022**

La circolare Assonime n. 27 del 21 novembre 2022 illustra le disposizioni del Codice della crisi che riguardano i doveri e le responsabilità degli organi sociali per la prevenzione e gestione della crisi,

introdotte dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, in attuazione della direttiva (UE) 1023/2019. Il documento si sofferma, in particolare, sui seguenti aspetti:

- nuove definizioni di crisi e di probabilità di crisi;
- modifiche alla disciplina degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;
- doveri dell'organo di controllo nell'ambito del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi.

## IMPOSTE DIRETTE

### **INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0: ANCHE PER IL LEASING RILEVA L'INTERCONNESSIONE** **Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 7.11.2022 n. 551**

Nel caso di investimenti realizzati mediante locazione finanziaria, l'elemento rilevante per definire il momento di inizio della fruizione dell'agevolazione risulta in primis l'entrata in funzione del bene, come avviene per i costi rilevati con la tecnica dell'ammortamento a cui occorre assimilare, per ragioni di ordine logico sistematico, anche l'ipotesi di acquisto di macchinari in leasing.

Nel caso però di interconnessione operata successivamente all'effettuazione dell'investimento ed alla sua messa in funzione, la deduzione quale iperammortamento non può estendersi anche alla quota di canoni relativi ai mesi precedenti poiché, in ogni caso, il requisito dell'interconnessione deve integrare quello della messa in funzione.

Secondo le Entrate, solo questa impostazione garantisce il rispetto della ratio dell'incentivo, consentendo di agevolare gli investimenti realizzati a partire dal momento di entrata in funzione dei beni stessi, nel presupposto che ciò dimostri l'utilizzo del bene nel ciclo produttivo aziendale.

Nel caso di acquisto di un macchinario operata nel 2019 con interconnessione nel settembre 2020, l'agevolazione può essere fruita solo con riferimento alle ideali quote dei canoni relativi ai mesi da settembre a dicembre, successivi al momento di entrata in funzione.

### **I BONUS AD AMMINISTRATORI E DIRIGENTI SONO COSTI INERENTI** **Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 31.10.2022 n. 539**

La questione oggetto dell'interpello 539 del 31 ottobre 2022 riguarda il trattamento fiscale applicabile ai premi assegnati all'amministratore delegato e ad un dirigente apicale.

In particolare, il piano di incentivazione riconosciuto prevede, che, al momento del perfezionamento dell'operazione di vendita dell'intero capitale sociale della società, vengano riconosciuti un incentivo in denaro una tantum straordinario costituito da una componente fissa e una variabile correlata alla crescita del valore della società (all'amministratore) e, sempre al momento del perfezionamento dell'Exit dei Soci, un importo di natura straordinaria una tantum (al dirigente).

Secondo l'Agenzia delle Entrate, gli incentivi rappresentano un costo sostenuto dalla società al fine di garantire all'amministratore delegato e al dirigente apicale una remunerazione integrativa per i servizi resi, con la conseguenza che l'onere trova causa direttamente nel rapporto di lavoro in essere con la società.

Nel caso di specie, nonostante il diritto alla percezione degli incentivi dipenda dal perfezionamento dell'operazione di vendita dell'intero pacchetto azionario, non può negarsi la correlazione tra il costo sostenuto dalla società istante e l'esercizio della sua attività.

Infatti, i premi riconosciuti all'amministratore delegato e al dirigente apicale hanno lo scopo di accrescere l'impegno proferito nello svolgimento della loro attività lavorativa, con un effetto positivo sull'attività aziendale e quindi, in modo potenziale ed indiretto, sullo stesso valore dell'azienda.

Infine, ai fini dell'Irap, esclusa l'equiparazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai rapporti di lavoro dipendente, i costi corrispondenti ai premi incentivanti assumono rilevanza limitatamente alla quota parte di essi riferibile al costo del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e quindi soltanto per la parte riferibile al dirigente apicale.

## **LE PROVVISORIE SUPERIORI AGLI USI NON SONO INERENTI**

### **Cassazione, Ordinanza 15.11.2022 n. 33568**

L'ordinanza della Cassazione ha considerato indeducibili in quanto prive del requisito di economicità spese per provvigioni di importo non congruo.

Nelle contestazioni dell'ufficio, infatti, si evidenziava che i costi per provvigioni, quantunque intrinsecamente riferibili all'attività d'impresa, non trovavano giustificazione, quanto alla percentuale riconosciuta ai rappresentanti, in base ai documenti contrattuali e apparivano notevolmente superiori a quelli riconosciuti in forza degli usi.

Il principio di diritto affermato dai Giudici è il seguente: "Il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra costi e attività d'impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di natura qualitativa. Tuttavia, l'antieconomicità di un costo - intesa, in particolare, come sproporzione fra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza. In tale ultimo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, se del caso anche con ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, in particolare evidenziando l'inattendibilità della condotta del contribuente".

## **CREDITI DI IMPOSTA**

### **CREDITO RICERCA E SVILUPPO: NUOVE DATE PER LA SANATORIA**

#### **Decreto legge 144/2022, Articolo 38**

In sede di conversione del decreto legge aiuti ter (dl 144/22) sono state introdotte due modifiche all'articolo 38 del provvedimento, entrambi riguardanti la disciplina del credito di imposta per ricerca e sviluppo.

In primo luogo, è stato radicalmente modificato il calendario per il riversamento del credito non spettante. Le nuove scadenze sono le seguenti:

- 31 ottobre 2023 per la domanda di adesione alla procedura di regolarizzazione;
- 16 dicembre 2023 per il versamento dell'unica o della prima rata;
- 16 dicembre 2024 e 16 dicembre 2025 per il versamento delle eventuali due rate successive, maggiorate dagli interessi al tasso legale a partire dal 17 dicembre 2023.



Inoltre, viene esteso l'ambito applicativo della certificazione attestante la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione, che ora riguarda anche la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo necessaria per avvalersi dalla possibile procedura di regolarizzazione.

## RISCOSSIONE

### **SONO STATI DETERMINATI GLI IMPORTI DEL DIRITTO CAMERALE ANNUALE Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Nota 11.11.2022 n. 339674 il**

Con la nota 11.11.2022 n. 339674 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha conferma per il 2023 gli importi del diritto camerale annuale.

Le misure per i principali operatori sono le seguenti:

1) Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100,00 euro

imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato

- da 0 a 100.000 200,00 euro
- oltre 100.000 fino a 250.000 0,015 %
- oltre 250.000 fino a 500.000 0,013 %
- oltre 500.000 fino a 1.000.000 0,010 %
- oltre 1.000.000 fino a 10.000.000 0,009 %
- oltre 10.000.000 fino a 35.000.000 0,005 %
- oltre 35.000.000 fino a 50.000.000 0,003 %
- oltre 50.000.000 0,001 % fino a 40.0000 euro max.

L'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

Inoltre, le camere di commercio sono in procinto di adottare tutti i necessari adempimenti al fine di consentire ad Unioncamere la formale presentazione al Ministero della richiesta di autorizzazione all'incremento delle misure del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti relativi al nuovo triennio 2023-2025.